

Oggetto: Richiesta di rateizzazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____ in Via _____

n. _____ CAP _____ Cod. fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

intestatario dei seguenti verbali al Codice della Strada

1. Verbale n. _____ del _____
2. Verbale n. _____ del _____
3. Verbale n. _____ del _____
4. Verbale n. _____ del _____

(indicare dettagliatamente tutti i numeri dei verbali per i quali si richiede la rateizzazione)

CONSAPEVOLE CHE può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 202 bis del Codice della Strada, chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

PRESO ATTO CHE sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

DICHIARA di trovarsi in condizioni di PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO, a causa della situazione di obiettiva difficoltà in cui il sottoscritto dichiara di versare, ai sensi dell'art. 202 bis del Codice della Strada e di volersi avvalere della facoltà di rateizzazione della sanzione pecuniaria amministrativa, per i verbali sopra indicati.

RINUNCIA ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 C.d.S. o di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis C.d.S.

RICHIEDE la rateizzazione dei verbali sopra indicati e che la determinazione di rateizzazione, con i nuovi bollettini di pagamento, siano recapitati presso la propria abitazione/sede legale sopra indicata (il costo delle spese di spedizione sarà addebitato al richiedente ed incluso nell'ultima rata di pagamento, oltre agli interessi).

L'istante, consapevole delle condizioni con cui il beneficio viene concesso e del fatto che le mendaci dichiarazioni rese in relazione alla presente istanza, sono perseguibili ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in relazione al Codice Penale e alle leggi speciali in materia di falsità degli atti, sottoscrive.

L'INTESTATARIO o IL SUO DELEGATO (1)

Addì _____

Firma _____

(1) Il delegato deve essere in possesso di un proprio documento d'identità e di un atto di delega che dovrà essere allegato alla presente istanza.

AVVERTENZE

L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine e degli effetti che ne derivano. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

In caso di accoglimento dell'istanza, il comando da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 del codice della strada.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.